

Sentenza n. 248/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. dr. Alessandra Chianese | Presidente |
| 2. dr. Gabriele Di Maio | Consigliere rel. |
| 3. dr. Mauro Casale | G. aus. |

ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 1°/04/2019 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 501/2018 R. G. sezione lavoro, vertente

TRA

SANGIOVANNI GENNARO, ISOLA RAFFAELE e DI PALMA MICHELE, tutti rappresentati e difesi come in atti dall'Avv. IANNONE LORENZO con domicilio eletto in VIA LUIGI MAIORINO n. 13 84014 NOCERA INFERIORE

APPELLANTI

E

INPS 80078750587, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. CONROTTA EMILIA con domicilio eletto in VIA C.SO GARIBALDI n. 38 84100 SALERNO

APPELLATO

Oggetto: iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli.



RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI

(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)

1. Con sentenza n. 521/2018 pronunciata in data 16.3.2018 il Tribunale di Nocera Inf., in funzione di G.L., ha respinto le domande proposte, con distinti ricorsi successivamente riuniti, da SANGIOVANNI GENNARO, ISOLA RAFFAELE e DI PALMA MICHELE nei confronti dell'INPS per l'accertamento dei rapporti di lavoro asseritamente intercorsi nelle annualità ivi indicate (2006 e 2007 per tutti i ricorrenti e 2008 per il solo DI PALMA) alle dipendenze della COOPERATIVA "ORO VERDE" al fine della chiesta reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza dai quali erano stati cancellati per effetto di accertamenti ispettivi del suddetto Istituto.

2. A sostegno del proprio convincimento, il primo giudice ha osservato, in particolare, che i ricorrenti non avevano fornito la prova dei dedotti rapporti di lavoro subordinato, essendo risultati i testi addotti dagli stessi generici ed inattendibili, ciò anche in quanto in contrasto con le risultanze ispettive dell'INPS ed in contraddizione con le dichiarazioni rilasciate agli ispettori.

3. Avverso tale sentenza SANGIOVANNI GENNARO, ISOLA RAFFAELE e DI PALMA MICHELE hanno proposto appello con ricorso depositato telematicamente in data 4.7.2018, lamentando "omessa ed errata valutazione delle risultanze istruttorie – infondatezza in fatto e diritto - carenza di motivazione della sentenza - violazione dell'art. 112 e 115 c.p.c." nonché "illegittimità - invalidità e/o inefficacia della notifica dei provvedimenti di cancellazione degli anni 2006, 2007, 2008 in quanto adottati telematicamente".

Hanno in particolare rilevato:

- che, in punto di onere probatorio, si discuterebbe "non del diritto del lavoratore ad essere iscritto, bensì della legittimità e della fondatezza della decisione dell'INPS di operare il disconoscimento di un diritto per il quale il lavoratore già vanta un titolo formale fornitogli dallo stesso INPS, cioè la sua precedente iscrizione in detti elenchi all'esito delle procedure di legge (è la stessa legge a prevedere che l'iscrizione negli elenchi costituisce titolo per le prestazioni



previdenziali – art. 9 ter, comma 2, legge n°608/1996) ovvero vanta la dichiarazione di manodopera occupata resa dal datore di lavoro che, a norma dell'art. 6, comma 6, del d.lgv. n°375/1993, <<fa fede a tutti gli effetti>>” e quindi spetterebbe all'INPS “contestare, specificamente, l'esistenza del rapporto di lavoro, fornendo al riguardo elementi utili a far ritenere simulato o fittizio il rapporto già riconosciuto o denunziato nelle forme di legge” e di “provare la fondatezza delle proprie prospettazioni”, senza potersi limitare al disconoscimento del rapporto;

- che la prova della sussistenza dei rapporti di lavoro era stata già fornita con l'iscrizione negli elenchi anagrafici, mentre l'INPS non aveva adempiuto al proprio onere probatorio come sopra precisato, men che meno con il verbale ispettivo non confermato in giudizio;

- che era del tutto legittima la coesistenza di un rapporto societario, con possibilità di conferimento di prodotti o fondi, e di un rapporto di lavoro subordinato con la cooperativa;

- che “entrambi i testi escussi hanno pienamente confermato la sussistenza del vincolo di soggezione del ricorrente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro”;

- che “il giudice di prime cure, con riferimento ai testi escussi nel corso del giudizio de quo non evidenzia alcun elemento, sia di carattere oggettivo che soggettivo, che vada ad inficiare la attendibilità delle dichiarazioni da essi rese in primo grado”, valutando “immotivatamente come generiche le deposizioni rese dai testi” e “confondendo la capacità a testimoniare con l'attendibilità del teste”;

- che “l'avvenuto svolgimento dell'attività lavorativa da parte dei ricorrenti, quali braccianti agricoli, negli anni di riferimento indicati nei rispettivi atti introduttivi, alle dipendenze della Cooperativa Oro Verde arl, trovava, ulteriore conferma nella documentazione allegata agli atti del giudizio (cfr. buste paga; registri d'impresa)”;

- che il “provvedimento di cancellazione dei ricorrenti dagli elenchi dei braccianti agricoli per l'anno 2006, 2007 e 2008 andava notificato con modalità cartacea ai ricorrenti”, e ciò “trattandosi di giornate di occupazioni precedenti alla data del 31.12.2010”.

Gli appellanti hanno concluso pertanto come in atti perchè, in accoglimento del proposto gravame ed in riforma, previo eventuale ampliamento dell'istruttoria,



dell'impugnata sentenza, vengano accolte le domande attoree proposte con i riuniti ricorsi introduttivi del giudizio di primo grado nei confronti dell'INPS (e senza riproposizione della domanda avanzata in prime cure anche nei confronti della COOPERATIVA "ORO VERDE"), con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.

3. Instauratosi il contraddittorio, la sola parte appellata INPS si è costituita con memoria depositata telematicamente in data 21.3.2019 con la quale ha resistito al gravame e ne ha chiesto come in atti il disattendimento in quanto inammissibile e comunque infondato, con vittoria di spese.

4. All'esito dell'odierna udienza fissata per la discussione la causa è stata decisa come da dispositivo.

5. L'appello, ammissibilmente proposto in riferimento a quanto "pro tempore" prescritto ex art. 434 c.p.c., è nel merito infondato e va quindi rigettato, per le ragioni di seguito esposte.

6. Va preliminarmente svolto il rilievo, operabile anche di ufficio (cfr. Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 9622 del 12/05/2015), che la parte appellante non ha dimostrato (come sarebbe stato suo onere) di non essere incorsa nella decadenza ex art. 22, primo comma, del D. Lgs. 3 febbraio 1970, n.7 quanto alle cancellazioni per l'anno 2006, limitandosi solo a sostenere, peraltro infondatamente, che non sarebbe idonea, ai fini della decorrenza di tale termine, la notifica in forma telematica delle avversate cancellazioni.

7. La summenzionata norma (secondo la quale "contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria ... nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza") va logicamente raccordata, per l'individuazione del "dies a quo" del termine decadenziale, alle altre disposizioni che disciplinano le modalità con le quali sono tenuti gli elenchi dei braccianti agricoli e con le quali le cancellazioni dagli stessi devono essere portate a conoscenza degli interessati.

8. Originariamente, nel sistema corporativo, erano le Unioni (e poi le Commissioni ex D. Lgt. n. 75/1945) a compilare "per ciascun Comune, l'elenco nominativo dei lavoratori dell'agricoltura, distinti in impiegati, salariati fissi e assimilati, obbligati o braccianti fissi, avventizi e assimilati, coloni e mezzadri,



compartecipanti, familiari”, con possibilità di compilare “ogni tre mesi...elenchi suppletivi con le variazioni” riportanti “per ciascun nominativo...la data di decorrenza della iscrizione o cancellazione”. I detti elenchi venivano pubblicati “per quindici giorni...all'albo pretorio dei singoli Comuni, dando notizia con pubblico manifesto di tale pubblicazione, del termine utile per presentare ricorso e delle modalita' relative” ed avverso “l'iscrizione o la non iscrizione” era possibile ricorrere al Prefetto “nel termine di trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione degli elenchi nel Comune di residenza degli iscritti” (art. 12 R.D. 24 settembre 1940, n. 1949).

9. In tempi più recenti, la compilazione degli elenchi di cui all'articolo 12 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modificazioni è stata affidata alla Commissione locale per la manodopera agricola, con successiva trasmissione all'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) entro i termini pure normativamente previsti (art. 7 del D.L. n. 7/1970 e ss. mod. cit.) per la successiva pubblicazione (art. 15 del D.L. n. 7/1970 e ss. mod. cit.), e con la previsione che “gli uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli unificati notificano ai lavoratori interessati la mancata iscrizione o la cancellazione dagli elenchi nominativi. In tali casi il termine per proporre il ricorso e' di trenta giorni dalla notifica da effettuarsi a mezzo del messo comunale o del servizio postale” (art. 16 del D.L. n. 7/1970 e ss. mod. cit.).

10. Venendo alle competenze assunte dall'INPS, è a questo Istituto (subentrato allo SCAU ex art. 19 L. n. 724/1994 ed art. 9 sexies del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608) che, a decorrere dall'anno '96, è stata affidata la compilazione degli elenchi in questione, sia annuali che trimestrali, con la precisazione che “gli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle giornate di lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro, sono pubblicati entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata, mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza del lavoratore”, che “l'elenco nominativo annuale e' pubblicato entro il 31 maggio dell'anno successivo” e che “in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla diretta notifica al lavoratore interessato”



(art. 9-quinquies del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 cit.).

11. Da ultimo, l'art. 38 del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, anche "al fine di realizzare una maggiore economicita' dell'azione amministrativa e favorire la piena operativita' e trasparenza dei pagamenti, nonche' deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848" ha aggiunto, col comma 5 (poi divenuto 6), al R.D. n. 1949/1940 il seguente articolo:

"12-bis. (Notifica mediante pubblicazione telematica)

1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso", altresì disponendo, al comma 6 (poi divenuto 7), che, "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608" e che "in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalita' telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione".

12. Così sinteticamente precisata l'evoluzione del quadro normativo di riferimento, osserva il Collegio che non sembra possa dubitarsi che il vigente sistema di pubblicazione degli elenchi e di conseguenti notifiche sia stato ormai completamente telematizzato (in armonia con una generale tendenza



all'informatizzazione della P.A. iniziata già dagli anni '90 – cfr. l'art. 2, co. 1, lett. mm), della L. n. 421/ 1992; il D. Lgs. n. 39/1993; l'art. 15 co. 2 della L. n. 59/1997 - e poi proseguita con sempre maggiore enfaticizzazione nei decenni successivi) e che quindi anche il disconoscimento delle giornate lavorative debba avvenire, qualsivoglia sia l'anno di riferimento, con pubblicazione telematica, valevole anche per notifica, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione, senza che possa in contrario sostenersi l'inapplicabilità della nuova disciplina a disconoscimenti intervenuti con riferimento ad annualità precedenti al 2011.

13. Concorrono in particolare a formare tale convincimento, a tacer d'altro, i rilievi:

- che, essendo stata disposta la soppressione degli elenchi trimestrali "cartacei", a seguire tale ultima tesi sarebbe irragionevolmente venuta meno l'ordinaria modalità di disconoscimento;

- che l'odierno comma 7 dell'art. 38 del D.L. n. 98/2011 e ss. mod., a differenza del comma precedente (il quale prevede gli elenchi annuali telematici solo per "le giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010"), non contiene alcuna limitazione temporale in tal senso per i disconoscimenti operati con i nuovi elenchi trimestrali telematici.

14. E' inoltre il caso di ricordare anche che questo Collegio (cfr. sent. n. 477/2017) ha già escluso la ravvisabilità di questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del D.L. n. 98 del 2011, convertito dalla L. 15/07/2011 n. 111, atteso:

- che la Corte cost. ha già avuto modo di ricordare, proprio scrutinando la legittimità della decadenza in questione, che "l'esercizio di ogni diritto, anche costituzionalmente garantito, può essere dalla legge regolato e sottoposto a limitazioni, sempre che tali limitazioni siano compatibili con la funzione del diritto di cui si tratta e non si traducano nell'esclusione della effettiva possibilità dell'esercizio di esso", che la previsione di un termine di decadenza "è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, coerente con il sistema prescelto, e giustificabile se non altro per ragioni di certezza della situazione finanziaria dell'ente erogatore del trattamento" e che una incongruità della decadenza può ammettersi solo quando il relativo termine "sia determinato in modo da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce, e, di conseguenza, inoperante la tutela che si sia inteso accordare al cittadino leso",



con ottica valutativa “non solo in rapporto all'interesse di chi ha l'onere di osservarlo, ma anche con riguardo alla funzione ad esso assegnata nell'ordinamento giuridico” (cfr. C. cost., sentenza n. 192/2005 con riferimento anche alle proprie precedenti sentenze n. 284 del 1985, n. 10 del 1970 e n. 284 del 1985);

- che, nella specie, nessuno di tali profili risulta pregiudicato, considerato:

--- che non si pone un problema di retroattività della norma, né di necessità di disciplina transitoria, atteso che le nuove modalità telematiche di notifica si applicano a disconoscimenti intervenuti ben oltre dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 98/2011;

--- che nemmeno si ravvisa una disuguaglianza nei confronti di altre categorie di lavoratori stante la peculiarità del sistema previdenziale agricolo, difatti comportante una speciale disciplina, né all'interno della categoria dei lavoratori agricoli, assoggettati alla nuova disciplina per gruppi omogenei;

--- che l'ordinamento conosce anche altre ipotesi, della cui costituzionalità non si dubita, relative alla attribuzione di legale conoscenza alla pubblicazione di atti con decorrenza di relativi termini (cfr., oltre allo stessa normativa considerata, l'art. 15 del D.P.R. n. 484/1987 in tema di pubblicazione di graduatorie; l'art. 58 del D.L. n. 112/2008 in tema di pubblicazione di elenchi immobiliari; l'art. 47 del D.L. n. 269/2003 e C. cost. sent. n. 376/2008);

--- che la modalità telematica in questione non appare penalizzante, in considerazione della ormai notoria diffusività degli strumenti informatici e delle relative conoscenze, nonchè della semplicità di effettuazione della consultazione (non sono richieste nemmeno credenziali di accesso);

--- che, al contrario, tale modalità appare apportare significativi vantaggi agli interessati, sia in termini di rapidità che di costi, non richiedendo spostamenti fisici e potendo consentire la consultazione anche in orari di chiusura degli Uffici al pubblico (vantaggio non irrilevante per dei lavoratori);

--- che le modalità di verifica sono altresì agevolate, oltre che dalla possibilità di avvalersi di intermediari qualificati come ad esempio i Patronati, dalla permanenza dell'adempimento previsto dall'art. 9 quinquies, co. 5 del D.L. n. 510/96 cit. secondo cui “gli elenchi trimestrali e l'elenco nominativo annuale



devono essere trasmessi a cura dell'INPS alle commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura non oltre venti giorni dall'avvenuta compilazione”;

--- che il termine decadenziale di ben 120 gg. in questione consente al cittadino che voglia far valere il proprio diritto in giudizio anche di attendere il termine ultimo previsto per la pubblicazione dell'elenco trimestrale per verificare la propria posizione;

- che, per contro, deve essere considerato, in un'ottica di bilanciamento di valori costituzionali, che l'attuale disciplina è espressamente ed effettivamente dettata al fine di realizzare una maggiore economicita' dell'azione amministrativa, nonche' di deflazionare il contenzioso in materia previdenziale e di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, così assecondando in particolare le norme di cui agli artt. 11, 97 e 111 Cost..

15. Nel caso che occupa, nessun dubbio può sussistere in ordine al maturarsi del termine decadenziale in questione prima della proposizione delle azioni giudiziarie, atteso:

- che gli stessi attori hanno riconosciuto, nei ricorsi introduttivi, che la cancellazione per l'annualità 2006 è avvenuta con il secondo elenco suppletivo 2014 in data 1.9.2014, che la cancellazione per l'annualità 2007 è avvenuta con il terzo elenco suppletivo 2014 in data 1.12.2014 e che con tale stesso elenco era avvenuta la mancata iscrizione per l'annualità 2008;

- che, anche a considerare la scadenza dei 15 giorni come sopra previsti per la pubblicazione degli elenchi, i ricorsi amministrativi avverso i suddetti provvedimenti erano stati presentati tardivamente nel 2015 (senza possibilità di determinare spostamenti del termine di impugnativa del disconoscimento – cfr. Cass. n. 12603/2007), di tal che i provvedimenti di cancellazione per il 2006 erano diventati definitivi il 16.10.2014 e, pertanto, l'azione giudiziale riguardante la cancellazione della posizione previdenziale per detta annualità è stata proposta oltre il termine decadenziale in questione, che risulta invece rispettato solo per le annualità 2007 e 2008.



16. Quanto a tali annualità, va osservato che i rilievi dell'appellante non convincono dell'erroneità delle considerazioni poste del primo giudice a base della impugnata decisione, peraltro con congrua e corretta motivazione in fatto e diritto.

17. Giova ricordare – quanto alla questione della effettività del rapporto assicurativo dedotto in lite - che, come è stato affermato dalla S.C., colui che agisce in giudizio per ottenere le prestazioni previdenziali previste in favore dei lavoratori subordinati nel settore dell'agricoltura ha l'onere di provare gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, tra i quali lo stesso rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass., SS.UU., 6.4-17.11.2000, n. 1186; Cass., S.L., 29.5.2000, n.7093; Cass., S.L., 25.3.2002, n. 4227).

18. In particolare, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno enunciato il principio alla cui stregua colui che agisce in giudizio per conseguire le prestazioni assicurative suddette (e pertanto anche solo per ottenere il mero accertamento della natura di lavoratore agricolo subordinato e del diritto all'iscrizione negli elenchi bracciantili), ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, nella fattispecie del resto venuta meno con la cancellazione, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (vedi Cass., SS.UU., Sent. 26 ottobre 2000, n.1133).



19. Era dunque onere della parte ricorrente (peraltro nemmeno presentatasi in prime cure a rendere il libero interrogatorio), e contrariamente a quanto sostenuto con l'atto di gravame, di fornire prova della effettività degli elementi fondanti il rapporto assicurativo, ma tale prova non è stata adeguatamente e soprattutto attendibilmente fornita, così dovendosi pienamente confermare il negativo convincimento del primo giudice.

20. In particolare, non è certo sufficiente, per convincere della effettiva sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato, la documentazione prodotta, relativa a risultanze meramente formali la cui inidoneità in caso di contestazione è stata già come sopra evidenziata, nonché proveniente da soggetto datoriale la cui affidabilità è stata gravemente posta in dubbio dagli accertamenti ispettivi dei quali vi è copia in atti (peraltro, nel loro complesso nemmeno convincentemente contestati dalla parte attrice).

21. Né la prova dell'effettività del rapporto lavorativo (e quindi di quello assicurativo) risulta essere stata adeguatamente fornita a mezzo delle dichiarazioni testimoniali raccolte nel precedente grado, come appunto del tutto condivisibilmente ritenuto dal primo giudice, il quale, senza operare confusioni tra i due distinti profili, non ha affatto affermato l'incapacità dei testi a testimoniare, ma ne ha valutato correttamente l'inattendibilità.

22. Giova evidenziare che la valutazione sull'attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto, come nella specie, di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7763 del 30/03/2010, richiamata da Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 3051 dell'8/02/2011, cit.).

23. Nel caso che occupa, così come in sostanza e non contraddittoriamente ritenuto dal primo giudice, non può che dubitarsi della attendibilità dei testi escussi, i quali, oltre ad essere coinvolti ovvero coinvolgibili nel medesimo



contenzioso contro l'INPS (come anche dagli stessi ammesso), hanno effettivamente reso dichiarazioni eccessivamente generiche, nonché contraddittorie.

24. Sotto il primo profilo, va invero evidenziato che i testi non hanno fornito nessuna apprezzabile specificazione per quel che concerne i periodi ovvero il numero delle giornate lavorative svolte nel corso degli anni, né la precisa ubicazione ovvero l'estensione e le caratteristiche dei terreni nei quali si sarebbero svolte le prestazioni, né la presenza degli altri stessi testi che avrebbero contemporaneamente lavorato insieme a loro ed agli attori, né le generalità e la consistenza della restante manodopera che sarebbe stata impiegata, né la sussistenza di mezzi meccanici ed altre attrezzature.

25. Sotto il secondo profilo, il Tribunale ha puntualmente evidenziato le oggettive e profonde discrasie tra quanto riferito dai testi in sede giudiziale e le dichiarazioni rese in sede ispettiva, senza che parte appellante abbia ovviamente potuto rilevare alcunché in ordine a tale ragione di rilevata inattendibilità.

26. A ciò si aggiunga:

- che il teste CIRILLO GIACOMO ha affermato che gli “sembra” che i ricorrenti abbiano lavorato insieme a lui;
- che il teste FUORVITO CIRO non ha ricordato, tra i vari presunti molteplici compagni di lavoro, “nessun cognome se non quello dei ricorrenti”;
- che nemmeno la teste ACANFORA ROSARIA ha ricordato “nome e cognome di nessun altro”; detta teste ha inoltre affermato di avere lavorato con i ricorrenti in numerosi (quanto non meglio descritti) terreni in vari comuni (laddove il ricorrente ISOLA ha prospettato di avere lavorato solo in località Andreulli di Boscoreale, mentre il ricorrente DI PALMA ha prospettato di avere lavorato solo in tale stesso luogo nel 2007 e solo nella località Torretta di Siena di Torre Annunziata nel 2008) e che il SANGIOVANNI aveva svolto nel 2006 e 2007 102 giornate, circostanza della quale non si vede come la teste potesse essere a conoscenza avendo dichiarato di avere svolto solo 51 giornate lavorative.

27. L'attendibilità delle prove documentali e testimoniali addotte dalla parte attrice è poi ulteriormente posta in dubbio dalle restanti risultanze ispettive, in base alle quali questa Corte con recenti sentenze nn. 492/2018 (invocata anche da parte appellata) e 494/2018, qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., ha già



accertato che la COOPERATIVA ORO VERDE in realtà aveva posto in essere un evidente meccanismo fraudatorio in danno dell'INPS, come desumibile dalle circostanze:

- della “oggettiva antieconomicità della produzione, per una netta differenza negativa tra le vendite totali dei prodotti ed il totale di acquisti di prodotti agricoli, per un utilizzo abnorme del numero di giornate annue dichiarate rispetto al fabbisogno accertato in rapporto ai terreni posseduti (per l'anno 2006, ad esempio, erano state dichiarate 9736 giornate mentre se ne accertavano 1725 già incrementate del 10% rispetto alle tabelle regionali, oppure per il 2007 erano state dichiarate 7733 giornate a fronte di 2740 accertate, nel 2010 erano dichiarata 2140 giornate mentre se ne accertavano 750), per l'elevato tasso di deperimento dei prodotti in trattazione dovuto alla assenza di strutture e macchinari refrigeranti e di macchinari per il confezionamento, per il contrasto con gli scopi di mutualità prevalente tipici di una cooperativa vista l'esposizione finanziaria complessiva, per l'elevato costo di produzione (acquisto di prodotti agricoli, costi di gestione, retribuzioni corrisposte e contribuzioni versate) rispetto al valore massimo conseguibile dalla vendita di prodotti ottenuti con la produzione agricola diretta (con una differenza negativa di oltre 169mila euro nell'anno 2006 ed oltre 83mila nel 2011)”;

- che anche dalle dichiarazioni in sede ispettiva di “un consistente numero di braccianti...83 su 182 invitati a comparire” era risultato confermato il “dato oggettivo della limitata attività svolta da ciascuno di essi...e soprattutto della antieconomicità delle prestazioni comparando il valore di conferimenti con i corrispettivi annuali”;

- che “la molteplice serie di dichiarazioni convergenti raccolte dagli ispettori INPS costituisce un evidente sintomo di inesistenza di rapporti di lavoro dipendente, di strumentale conversione del rapporto sociale o di conferimento di terreni e/o di prodotti coltivati in rapporto di lavoro dipendente, di fittizietà della costituzione di posizioni contributive neppure pagate, di assenza di elementi descrittivi della subordinazione vuoi per il conferimento di res all'azienda e non di energie lavorative, vuoi per la mancanza di corrispettività fra prestazione e retribuzione, vuoi per la mancanza di direttive sui campi da coltivare e sui tempi da dedicare alle attività agricole”.



28. Correttamente, pertanto, il Tribunale, a fronte della inattendibilità ed insufficienza della prova offerta dalla parte attrice quanto alla sussistenza del rapporto lavorativo subordinato e quindi di quello assicurativo, ha rigettato la domanda attorea.

29. Per le suesposte – ed assorbenti – considerazioni, si impone quindi il rigetto dell'appello, con conferma dell'impugnata decisione di rigetto delle domande attoree, dandosi conseguentemente atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 come introdotto ex art. 1, co. 17 della L. n. 228/2012 (nei limiti precisati da Cass. n. 26907/2018), della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per detta impugnazione.

30. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. C.p.c., la parte appellante non è tenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute nel presente grado dall'INPS.

P. Q. M.

La Corte così provvede:

- a) rigetta l'appello;
- b) dichiara, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti per la debenza da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per detta impugnazione;
- c) dichiara la parte appellante non tenuta al pagamento delle spese processuali del presente grado.

Così deciso in Salerno, il 1°/04/2019

Il Consigliere est.

Dr. Gabriele Di Maio

Il Presidente

Dr. Alessandra Chianese

